

08051-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -  
Angelo Costanzo  
Ersilia Calvanese  
Gaetano De Amicis - Relatore -  
Martino Rosati

Sent. n. sez. 22  
U.P. - 12/01/2021  
R.G.N. 17968/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis), nato il: (omissis)

avverso la sentenza del 31/01/2020 della Corte di appello di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 31 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di (omissis), che veniva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., per essersi allontanato

dall'abitazione ove si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare ordinaria.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione sul triplice rilievo: a) che l'imputato si è allontanato dalla sua abitazione solo per pochissimi minuti; b) che, trovandosi egli sottoposto all'espiazione della pena nella forma alternativa della detenzione domiciliare e non alla misura cautelare degli arresti domiciliari, doveva applicarsi il principio stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 10-12 giugno 2009 con riferimento all'art. 47-ter, comma 1, lett. a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - che regola la detenzione domiciliare ordinaria - dichiarato incostituzionale nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti; c) che il momentaneo allontanamento è stato determinato da ragioni attinenti alla cura della figlia minore, senza che al riguardo possa validamente opporsi la qualità di padre, piuttosto che di madre.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, il ricorrente eccepisce la omessa dichiarazione della causa estintiva della prescrizione del reato, che risulta consumato in data 27 settembre 2011.

3. Con requisitoria del 22 dicembre 2020 il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non appare *prima facie* affetto da cause di inammissibilità ove si consideri non quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente (n. 177 del 10-12 giugno 2009) - che, come puntualmente osservato nella sentenza impugnata, si riferisce alla diversa ipotesi della detenzione speciale per le donne con figli in tenera età - quanto invece l'oggetto della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 25 ottobre 2018.

2. Con la sentenza n. 177 del 2009, infatti, la Corte costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le richiamate disposizioni normative, nella



parte in cui esse punivano più severamente l'allontanamento dal domicilio della madre di minore di anni dieci ammessa alla detenzione domiciliare "ordinaria", rispetto a quello della madre in detenzione domiciliare speciale.

Nella relativa motivazione, peraltro, si era già evidenziata l'identica finalità perseguita dal legislatore attraverso la disciplina delle due forme di detenzione domiciliare, ossia quella "ordinaria", quando concessa ai genitori di prole di età inferiore ai dieci anni con loro conviventi, e quella speciale.

Con la successiva sentenza n. 211 del 25 ottobre 2018, inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lett. b), e 8 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell'art. 385 cod. pen., al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui al precedente art. 47-quinquies, comma 1, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Nell'esaminare la disciplina del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, la Corte ha osservato in particolare che, a prescindere da ulteriori differenze in ordine ai presupposti per la concessione al padre della detenzione domiciliare "ordinaria" ovvero di quella speciale, una volta che egli sia ammesso ad una di tali misure non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre.

Avuto riguardo all'identica finalità dei due istituti relativi alla detenzione domiciliare, in quanto applicati a genitori con figli minori di dieci anni, la Corte ha ritenuto priva di giustificazione, anche in relazione al padre che si trovi in detenzione domiciliare "ordinaria" per esigenze di cura della prole, la maggior severità del regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni censurate. Per queste ultime, infatti, anche un breve ritardo rispetto alle prescrizioni che accompagnano la concessione della detenzione domiciliare, e quale che sia la ragione di esso, integra il reato di evasione.

La loro manifesta irragionevolezza emerge, come affermato dalla Corte, "proprio al cospetto della duttilità della disciplina disegnata invece dal legislatore in riferimento alle assenze ingiustificate dei genitori ammessi alla detenzione domiciliare speciale, ai cui sensi solo l'assenza protratta oltre le dodici ore integra il reato di cui all'art. 385, primo comma, cod. pen. Anche nel caso in esame, poi, non può che sottolinearsi il paradosso che il trattamento più severo dell'allontanamento dal domicilio si applichi al genitore in detenzione domiciliare "ordinaria", che ha da scontare una pena inferiore rispetto a quella inflitta a un padre ammesso alla detenzione domiciliare speciale".

Valgono, dunque, anche per il padre ammesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", al fine di prendersi cura della prole in tenera età, le stesse esigenze

naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, come per il padre in detenzione domiciliare speciale.

Tali esigenze, osserva la Corte "possono, allo stesso modo, imporre l'allontanamento dal domicilio e risentono anch'esse, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori (come per esempio la frequenza scolastica, le cure mediche, le attività ludiche e socializzanti: sentenza n. 177 del 2009). Ed è pertanto manifestamente irragionevole che anche agli allontanamenti dal domicilio del padre in tale condizione non si applichi il più flessibile regime previsto dall'art. 47-*sexies*, commi 2 e 4, ordin. penit."

3. V'è tuttavia da osservare che, con la precedente sentenza n. 177 del 2009, la Corte, nell'estendere alla madre in detenzione domiciliare "ordinaria" la più favorevole disciplina dettata per gli allontanamenti ingiustificati di quella in detenzione domiciliare speciale, ritenne indispensabile abbinare a tale estensione anche l'esplicita previsione della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Prospettiva, questa, ribadita anche nella successiva pronuncia n. 211 del 2018, con la quale la Corte precisato che "non sussistono ragioni per non ribadire tale necessità anche in occasione della estensione del regime di maggior favore al padre in detenzione domiciliare "ordinaria".

Tale ultima decisione, dunque, fa leva sulla necessaria presenza di un presupposto (quello, cioè, previsto dall'art. 47-*quinqies*, comma 1, della legge n. 354 del 1975 in ordine all'assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti) che nel caso in esame non è possibile evincere dal testo della sentenza impugnata e che il ricorrente non ha in concreto allegato.

Un ulteriore accertamento in sede di rinvio, tuttavia, darebbe luogo ad un'attività processuale inevitabilmente superflua, in considerazione del *tempus commissi delicti* (risalente alla data del 27 settembre 2011) e dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, maturato il 27 marzo 2019, dunque prima della impugnata decisione della Corte d'appello, emessa in data 31 gennaio 2020.

4. Ne discende, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la correlativa formula in dispositivo precisata.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 12 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Renato Bricchetti

